

INDICE

TITOLO I – FINALITA’	2
Articolo 1 – Finalità e criteri generali.....	2
TITOLO II – DESTINATARI E BACINI DI UTENZA.....	2
Articolo 2 – Destinatari.....	2
Articolo 3 – Bacini di utenza.....	2
TITOLO III – FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE.....	2
Articolo 4 – Organizzazione.....	2
Articolo 5 - Calendario e orari.....	3
Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico.....	3
Articolo 7 – Modalità organizzative.....	3
Articolo 8 – Accompagnatori.....	4
Articolo 9 – Sicurezza e Responsabilità.....	4
TITOLO IV – ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO.....	5
Articolo 10 – Iscrizione.....	5
TITOLO V – RAPPORTI COMUNE – FAMIGLIA.....	5
Articolo 11 – Sottoscrizione del Regolamento.....	5
Articolo 12 – Comunicazioni Comune – Famiglia.....	6
TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUTO COMPRENSIVO.....	6
Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e l’Istituto Comprensivo.....	6
TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.....	6
Articolo 14 – Comportamento a bordo.....	6
Articolo 15 – Sanzioni.....	7
TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE.....	7
Articolo 16 – Tariffe.....	7
TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO.....	7
Articolo 17 – Uscite didattiche e culturali.....	8
Articolo 18 – Modalità di fruizione.....	8
NORME FINALI.....	9

TITOLO I – FINALITA’

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità, economicità ed efficienza, è svolto dal Comune nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

TITOLO II – DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 – Destinatari

1. Il Servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie residenti o domiciliati nel Comune di Filottrano.

Articolo 3 – Bacini di utenza

1. Per quanto riguarda gli alunni delle scuole materne, il servizio è previsto per la scuola di competenza territoriale. Coloro che pur essendo territorialmente obbligati alla frequenza di una scuola materna abbiano scelto di accedere ad altra scuola potranno usufruire del trasporto scolastico corrispondendo una tariffa maggiorata rispetto a chi frequenterà la scuola di competenza territoriale. Il servizio sarà invece garantito con la tariffa ordinaria qualora per cause indipendenti dalla volontà dei genitori il bimbo sia destinato dalla Dirigenza Scolastica presso una scuola diversa da quella di competenza territoriale.
2. Il Comune si riserva di non effettuare il trasporto dei bimbi delle scuole materne qualora le domande pervenute per ciascuna scuola materna non raggiungano il numero minimo di 05.
3. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere fornito anche a bambini non residenti nel territorio comunale di Filottrano ma frequentanti le scuole del Comune a fronte di specifici accordi o convenzioni con il comune di residenza.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE

Articolo 4 – Organizzazione

Il Comune può organizzare il Servizio di trasporto scolastico mediante concessione in appalto dello stesso.

Articolo 5 - Calendario e orari

1. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici.
2. In caso di uscite anticipate delle scolaresche per scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio Pubblica Istruzione darà tempestiva comunicazione alle scuole delle modalità di erogazione del servizio in tali condizioni.

Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione predispone ogni anno, di concerto con la Ditta appaltatrice del servizio, il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi. Tale Piano è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area di competenza.
2. Il piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
3. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi nonché dei criteri e delle disponibilità stabilite all'articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile per il raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale di servizio.
La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.
6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche (comunali e provinciali). La percorrenza di strade private potrà avvenire dietro corresponsione di una tariffa differenziata rispetto a quella ordinaria. Nel piano non potranno essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 – Modalità organizzative

1. Gli alunni della scuola materna vengono trasportati a partire dalla propria abitazione (ove non ricorrano le condizioni di pericolo di cui al precedente articolo comma 6) e viceversa. Nel caso in cui sia necessario percorrere con lo scuolabus una strada privata non sottoposta a pubblico

transito, verrà richiesto a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione il permesso in forma scritta ai proprietari della strada da percorrere.

2. Per gli alunni della scuola elementare e media i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno dal Piano annuale di trasporto, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi. Nel caso in cui ci sia richiesta da parte dell'utenza relativa alla percorrenza di strade private non sottoposte a pubblico transito, verrà richiesto il permesso scritto ai proprietari della strada da percorrere a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione. In ogni caso gli alunni non dovranno percorrere a piedi per raggiungere lo scuolabus una distanza superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Articolo 8 - Accompagnatori

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti. Per le scuole elementare e media il Comune può avvalersi, per l'organizzazione di detto servizio, anche di associazioni di volontariato e del Servizio Civile.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). L'accompagnatore cura inoltre le operazioni di salita e di discesa dei bambini e la riconsegna degli stessi nelle mani dei genitori o di un adulto maggiorenne.

Articolo 9 – Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggiore sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti. I percorsi devono essere programmati in tempi che consentano l'arrivo puntuale degli alunni e una guida ottimale.
3. La responsabilità degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa è in capo al gestore del servizio, per il tramite dell'autista dello scuolabus, per i bimbi delle scuole elementare e media mentre è in capo all'accompagnatore per i bimbi delle scuole materne.
4. La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto dal successivo comma 5 del presente articolo.
5. I genitori dell'alunno trasportato od altro maggiorenne dagli stessi autorizzato sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e discesa; L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

6. Nei confronti dei genitori inadempienti si procederà come segue:
- applicazione di sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € come disposto dall'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;
 - denuncia del reato di abbandono di minore fino a 14 anni per l'instaurarsi di una situazione di pericolo sia pure potenziale in tutti i casi in cui si ravviserà una particolare gravità.

TITOLO IV – ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 10 – Iscrizione

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni e comunque entro il 31 gennaio precedente all'anno scolastico successivo. La domanda presentata da un solo genitore va intesa come volontà congiunta di entrambi i genitori.
2. La domanda presentata si intende valida per l'intero ciclo scolastico e cioè:
 - per tre anni con riferimento alla scuola materna;
 - per cinque anni con riferimento alla scuola elementare;
 - per tre anni con riferimento alla scuola media inferiore.
3. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata alla Scuola di competenza che provvederà ad inoltrarla all'Ufficio Comunale.
4. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio.
5. Qualora per cause sopraggiunte non si intenda usufruire del trasporto scolastico per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda, si dovrà presentare istanza di rinuncia all'ufficio Pubblica Istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
6. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 ma comunque prima della redazione del Piano Annuale del Trasporto saranno essere accolte. Le domande giunte invece successivamente alla redazione del Piano potranno venire accolte solo se non in contrasto con il Piano redatto.

TITOLO V – RAPPORTI COMUNE – FAMIGLIA

Articolo 11 – Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico (genitore o tutore legale) di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e discesa dai mezzi e al pagamento della quota di contribuzione prevista per il servizio.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

3. Il presente regolamento sarà reso pubblico tramite pubblicazione all'Albo. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e la Segreteria dell'Istituto Comprensivo, anche sul sito Internet del Comune di Filottrano.

Articolo 12 – Comunicazioni Comune – Famiglia

1. All'inizio dell'anno scolastico il Comune o la Ditta appaltatrice del servizio comunicherà alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale del Trasporto Scolastico.
2. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dal servizio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della quota di contribuzione versata.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUTO COMPRENSIVO

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e l'Istituto Comprensivo

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Prima dell'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio Pubblica Istruzione richiede alla scuola tutte le notizie indispensabili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo. In particolare sarà necessario disporre del calendario delle lezioni e degli orari di apertura e chiusura dei vari plessi scolastici.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'ufficio trasmette alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo i moduli di iscrizione al servizio, da allegare alla domanda di prescrizione al primo anno della scuola materna, elementare e media. La riconsegna delle domande di iscrizione dovrà essere effettuata dalla scuola entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune potrà, di concerto con l'Istituto Comprensivo, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio Pubblica Istruzione avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio; qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione o l'espulsione dal servizio non comporta il rimborso della quota di contribuzione versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 16 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una quota di contribuzione in base ad una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Detta quota non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio o di rinuncia allo stesso presentata successivamente al versamento ad eccezione dei seguenti casi:
 - malattia che impedisca la frequenza scolastica per una durata minima di 30 giorni consecutivi (inclusi il sabato e la domenica) accertata da idoneo certificato medico;
 - imprevista e repentina partenza del nucleo familiare per motivi urgenti che preveda l'allontanamento dalla scuola dell'alunno per una durata minima di 30 giorni consecutivi (inclusi il sabato e la domenica), autocertificata dal genitore dell'alunno.
3. Il pagamento in ritardo sulle scadenze stabilite comporterà l'applicazione degli interessi legali calcolati per ogni giorno di ritardo. L'Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla verifica degli

utenti morosi e provvederà ad inviare agli stessi il sollecito di pagamento con allegato bollettino di conto corrente. Saranno posti a carico dell'utente moroso anche i costi sostenuti per il bollettino di conto corrente postale e le spese di spedizione dello stesso.

4. **Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del pagamento della quota di contribuzione, verrà applicata all'utente inadempiente per la violazione al presente regolamento una sanzione amministrativa ricompresa tra € 25,00 ed € 100.00. Ove non diversamente previsto, si applica il Regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali nonché la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.**
5. Il mancato pagamento della quota comporterà il recupero coattivo dei crediti secondo la normativa vigente. Saranno ritenuti responsabili in solido entrambi i genitori, dal momento che la sottoscrizione della domanda anche da parte di uno solo di essi va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi i genitori.
6. Il mancato pagamento della quota per un intero anno scolastico comporterà la sospensione del servizio.
7. Eventuali esenzioni totali o parziali del pagamento della quota di contribuzione sono disciplinate dal Regolamento Comunale dei contribuiti.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 17 – Uscite didattiche e culturali

1. Il Servizio di trasporto scolastico potrà essere utilizzato anche per le seguenti tipologie di uscite:
 - uscite didattiche e culturali organizzate dall'Istituto Comprensivo;
 - spostamenti degli alunni per il raggiungimento di palestre e laboratori didattici.

Articolo 18 – Modalità di fruizione

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale del Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita delle scuole.
2. Per usufruire dei servizi di cui all'articolo 18 il Dirigente Scolastico dovrà far pervenire all'Ufficio all'inizio di ogni anno scolastico l'elenco di tutte le uscite programmate corredato da tutti gli elementi necessari per la valutazione del servizio (numero degli alunni trasportati, ora di partenza e di rientro, destinazione, motivazione dell'uscita).
3. Qualora non fosse possibile dettagliare tutte le uscite nel momento della presentazione dell'elenco, sarà cura del Dirigente Scolastico integrare i dati almeno 20 giorni prima dell'uscita programmata.
4. L'Ufficio provvederà di volta in volta ad esaminare le richieste e a concedere l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.